



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 20 novembre 2020

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Mantova
Via Ilaria Alpi, 4,
46100 MANTOVA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 75/2020-Compensi-Modalità di applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 18 del DM. n. 140/2012.

Con il quesito formulato lo scorso 4 giugno l'Ordine chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 18, co. 1, del DM. n. 140/2012 (decreto recante l'individuazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali degli iscritti appartenenti agli Ordini vigilati dal Ministero di giustizia). Tale disposizione, nell'ambito del Capo III (che individua i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi per le attività svolte dai commercialisti), prevede la possibilità di una maggiorazione fino al 100% del compenso determinato sulla base dei parametri generali di cui all'art. 17, co. 1, del citato decreto nonché degli specifici parametri individuati di volta in volta per le singole attività svolte dagli iscritti. In particolare, laddove il parametro individuato per la specifica attività non sia fisso ma indichi un *range* di importi che vada da un valore minimo a un valore massimo, si chiede di sapere se:

- la maggiorazione di cui al citato art. 18, co. 1, debba applicarsi solo nel caso in cui, applicati opportunamente i parametri generali, si sia raggiunto il compenso massimo previsto dagli artt. 19-29 e se dunque la maggiorazione debba ritenersi intesa in pratica esclusivamente come maggiorazione rispetto al massimo (soluzione condivisa dall'Ordine), oppure se
- tale maggiorazione possa calcolarsi anche qualora, in seguito all'applicazione dei parametri generali, non si sia raggiunto il compenso massimo previsto dagli artt. 19-29 (parametri specifici) e se dunque la maggiorazione possa applicarsi anche rispetto ad un valore inferiore a tale valore massimo.

In riferimento alla questione sollevata, si evidenzia quanto segue.

Si osserva preliminarmente che il DM n. 140/2012 (di seguito "decreto") ha introdotto appositi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti iscritti negli Ordini sottoposti alla vigilanza del Ministero di Giustizia (tra questi sono compresi anche i commercialisti). Come precisato nell'art. 1, co. 7 del citato provvedimento le soglie numeriche ivi previste, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi

che nei massimi, non sono vincolanti costituendo per il giudice un criterio orientativo¹ per la determinazione del compenso del professionista².

Con specifico riferimento alla liquidazione giudiziale del compenso per le prestazioni fornite dai commercialisti, il comma 1 dell'art. 17 del decreto stabilisce i seguenti criteri generali per la sua determinazione:

- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- pregio dell'opera prestata.

Come precisato dal successivo comma 2, il primo di tali parametri generali (valore della pratica) deve individuarsi facendo riferimento di volta in volta ai criteri e parametri specificati nelle disposizioni relative alle singole attività svolte dal professionista (artt. 19-29). Infine, il comma 3 stabilisce che *"il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella"*. Se si osservano i valori presenti nella suddetta tabella C si può ben verificare che essi sono espressi come percentuali (da un minimo ad un massimo) calcolati rispetto a scaglioni progressivi del valore della pratica. La presenza di tali forbici di valori è giustificata dall'esigenza di fornire al giudice un ausilio nel definire, di volta in volta, il compenso più adeguato al caso concreto³. Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento *"all'interno dello stesso scaglione è possibile che il compenso possa essere determinato in un range percentuale nell'ambito del quale di regola si colloca il giudizio di liquidazione dell'organo giurisdizionale avuto riguardo ai parametri generali che connotano ulteriormente la prestazione"*.

Secondo tale sistema, dunque, il giudice è chiamato a determinare il compenso dell'iscritto sulla base di parametri generali e parametri numerici specifici per tipologia di prestazione (nella forma di percentuali variabili rispetto a scaglioni progressivi del valore della pratica).

In sintesi, si tratta di un sistema strutturato in:

- parametri (specifici) introdotti per agevolare la concreta individuazione del valore della pratica (che costituisce uno dei parametri generali) in riferimento alla specifica prestazione fornita;
- parametri generali che, per espressa previsione di legge (*"...salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1..."*), possono modificare il risultato della determinazione per parametro numerico.

Come evidenziato, il giudice non è in alcun modo vincolato ai valori minimi e massimi previsti dai parametri specifici relativi al valore della pratica e dunque il sistema così individuato è elastico e non prevede applicazioni automatiche.

Ciò detto, si osserva ancora che l'art. 18, co. 1, del decreto stabilisce che *"per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile"*. Secondo la relazione illustrativa del decreto, tale articolo *"definisce i limiti orientativi entro cui far operare il parametro della complessità della prestazione, prevedendo una maggiorazione sino al 100% in caso di prestazione complessa ed una riduzione sino al 50% per le"*

¹ In tal senso vd. TAR Marche (Ancona) sent. n. 761/2019.

² Vd. anche Cons. St., sent. n. 7450/2019:

"Il sistema dei parametri non è vincolante per il giudice, assumendo solo un valore orientativo ed è imperniato su criteri di liquidazione del compenso suddivisi secondo un profilo soggettivo (tipo di professionisti), oggettivo (tipologia delle prestazioni professionali) e funzionale (parametri generali e specifici per la valutazione delle prestazioni)". Vd. anche Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018, n. 2232.

³ Sul punto si riporta quanto evidenziato nella relazione illustrativa del decreto: *"... va rimarcato con forza che privando l'organo giurisdizionale di forbici di oscillazione dei valori medi di liquidazione, si innescherebbe un altro e ben più consistente rischio: quello di appiattire le liquidazioni giudiziali sul valore medio di liquidazione, rimasto unico e del tutto anelastico parametro certo di riferimento..."*. L'osservazione è stata svolta in conseguenza del mancato accoglimento di quanto espresso dal Consiglio di Stato che, nel parere allo schema di regolamento ministeriale, aveva suggerito di eliminare qualsiasi riferimento alle diminuzioni minime, osservando in generale che la previsione di forbici percentuali operanti su valori medi avrebbe innescato il rischio di riedizione surrettizia delle tariffe professionali.

prestazioni che vengano effettuate senza particolare impiego di risorse, speditamente e in assenza di questioni rilevanti”.

Come può osservarsi, la maggiorazione prevista dall'art. 18 è riferibile ad uno solo dei parametri generali individuati dal legislatore, quello della complessità e urgenza della pratica. Da ciò è possibile desumere che per la definizione del compenso il giudice potrà applicare:

- i parametri specifici relativi alla singola prestazione per individuare il valore della pratica (che costituisce uno dei parametri generali individuati dall' art. 17, co.1 del decreto) nonché

- gli altri parametri generali individuati dal citato art. 17, co. 1. Tra questi, la considerazione del parametro generale relativo alla particolare complessità e urgenza della prestazione fornita potrà poi determinare una maggiorazione finanche del 100% dell'importo del compenso, altrimenti liquidabile sulla base degli altri parametri (generali e specifici).

In altri termini, la maggiorazione non dovrà essere sempre necessariamente calcolata in automatico sul valore (massimo) determinato dall'applicazione dei valori percentuali massimi individuati dai parametri specifici relativi al valore della pratica⁴ poiché, come si è evidenziato, il sistema delineato nelle disposizioni del decreto non prevede simili automatismi.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



⁴ Si osserva che nel Dm. 55/2014 (parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati), ad esempio, è stato espressamente chiarito che le maggiorazioni (e diminuzioni) sono applicate ai valori medi espressi dalle tabelle (ossia dai parametri specifici individuati per determinare il valore della pratica in relazione alle singole prestazioni): la maggiorazione sarà applicata in considerazione dei parametri generali (artt. 4,co.1, 12, co.1 e 19).